



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA
IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
Ufficio delle Dogane della Spezia



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Posto Ispezione Frontaliero
La Spezia

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

***DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
UFFICIO DELLE DOGANE DELLA SPEZIA
E***

MINISTERO DELLA SALUTE

***DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
POSTO ISPEZIONE FRONTALIERO LA SPEZIA***

La Spezia *02/07/2015*

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI– Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – Ufficio delle Dogane della Spezia

e il

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Posto Ispezione Frontaliero La Spezia,

VISTO

- il D.L.vo n. 80 del 25/2/2000 – Attuazione Direttiva 97/78 CE e 97/79 CE, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti dai Paesi Terzi;
- Il Regolamento (CE) 206/2009 sull'introduzione nell'Unione Europea di scorte personali di prodotti di origine animale;
- il Regolamento (CE) 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002;
- il Regolamento (CE) 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- il D.M. 10/03/2004 emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base al quale è stata indicata l'Agenzia delle Dogane quale autorità competente dei controlli da eseguire sui prodotti di origine animale contenuti nei bagagli dei passeggeri;
- visto il disciplinare di servizio prot. 11373/RU del 5 Aprile 2013 della Direzione dell'Ufficio delle Dogane della Spezia con cui è stato istituito un servizio viaggiatori composto da Funzionari doganali, che coadiuvati dai militari della Guardia di Finanza, svolgeranno controlli tributari ed extra tributari per garantire la corretta osservanza delle norme nazionali e comunitarie;
- visto il D.M. 20 aprile 2005 relativo al sistema di controlli sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione del Regolamento CE N. 576/2013 e 577/2013;

PREMESSO CHE

- il Memorandum d'Intesa tra l'Agenzia delle Dogane ed il Ministero della Salute, siglato a Roma in data 22 marzo 2007 contempla il rafforzamento della cooperazione tra le due Amministrazioni e il miglioramento dell'attività di vigilanza e controllo sanitario alle frontiere;
- il D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione) stabilisce le linee di attuazione del cosiddetto "sportello unico doganale";
- con nota prot. 38909/RU del 9 dicembre 2013 e s.m.i. dell'Ufficio delle Dogane della Spezia ("Disciplinare di servizio - Progetto sperimentale per l'attuazione dello Sportello Unico Doganale. Attivazione con il Ministero della Salute del modello di interoperabilità presso il Porto della Spezia a partire dal 11 dicembre 2013") è stato attivato lo Sportello unico doganale presso il Porto di La Spezia;

- le importazioni nell'Unione Europea di prodotti di origine animale e di mangimi provenienti da Paesi Terzi, nonché i traffici via mare da Paesi Terzi a Paesi Terzi che coinvolgono i il Porto di La Spezia hanno manifestato un incremento quantitativo;
- la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi ed individuare nuovi e comuni percorsi di collaborazione istituzionale tra gli uffici rappresentati è ritenuta di assoluta, imprescindibile e comune necessità ;
- si ravvisa l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli per proteggere la società dalle minacce alla salute, alla sicurezza e all'ambiente e salvaguardare gli interessi dell'Unione Europea, sviluppare la già proficua collaborazione e migliorare l'attività di controllo delle merci introdotte a seguito viaggiatore e di contrasto alle importazioni illegali nel settore sanitario, anche al fine di garantire la difesa della sanità pubblica e del consumatore;
- tenuto conto della Dichiarazione di Venezia sulla dogana elettronica e sull'implementazione del Single Window nell'Unione Europea;

CONSIDERATO CHE

- il fondamentale ruolo di controllo affidato agli Uffici delle Agenzie delle Dogane, ai sensi del Reg. 2913/1992 e del Reg. 2454/1993 e s.m.i, nonché del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23/01/1973-43), nell'ambito della propria pertinenza territoriale a garanzia della sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché della tutela dell'ambiente, compiuto ove necessario in stretta cooperazione con le altre Autorità Competenti, concerne la circolazione delle merci, l'applicazione delle disposizioni in materia di fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, di accise sulla produzione e sui consumi e di tassazione ambientale ed energetica;
- i Posti di Ispezione Frontalieri (P.I.F.), Uffici periferici del Ministero della Salute, sono l'Autorità Sanitaria competente ai sensi delle Direttive CE 97/78 e 97/79, recepite in Italia dal D.lgs. 80/2000, della Decisione 2011/215, delle Direttive Ce 2000/77 e 2001/46, recepite con D.lgs. 223/2003, del Regolamento Ce 882/2004 per l'esecuzione dei controlli Veterinari su prodotti di origine animale e sugli animali vivi di cui alla Decisione 275/2007 CE e al Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320/1954, nonché su tutti i prodotti destinati all'alimentazione animale provenienti da P.T. (in trasbordo, transito e importazione) su prodotti di origine animale destinati all'approvvigionamento di navi e/o aerei, sui depositi doganali insistenti nell'ambito di competenza dei P.I.F., sui rifiuti alimentari di bordo di navi/aerei (D.M. 22/05/01, D.lgs. 182/2003 e successive modifiche e integrazioni; Reg. (CE) 1069/2009 e del Reg. (CE)142/2011 e sui prodotti a seguito passeggeri Regolamento Ce 206/2009;
- gli organismi scientifici internazionali e comunitari hanno più volte evidenziato il rischio sanitario di introduzione di malattie infettive e diffusive degli animali correlato alle modalità di importazione dei prodotti di origine animale nel territorio comunitario tramite i bagagli personali dei viaggiatori, sollecitando contestualmente il rafforzamento dei relativi controlli;
- le raccomandazioni espresse dal Food Veterinary Office (F.V.O.) della Commissione europea, nel corso delle ispezioni condotte presso alcuni P.I.F. italiani, sottolineano la necessità di garantire il coordinamento efficace ed efficiente delle Autorità preposte ai controlli, sia a livello centrale che locale, al fine di soddisfare pienamente le prescrizioni dell'art.6 del Reg. CE n° 136/04 e dell'art. 5 del Reg. CE 282/04, nonché dell'art. 4 paragrafo 3 del Reg. CE 882/04;

- nell'ambito del Porto della Spezia presso il Molo Garibaldi è presente un servizio crocieristico per lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri su navi appartenenti a diverse compagnie di navigazione e che esiste pertanto il rischio che siano introdotte, a seguito dei viaggiatori, merci e animali pericolosi per la salute animale e umana;
- è in fase di perfezionamento un protocollo di intesa bilaterale con il Corpo Forestale dello Stato (CITES) al fine di assicurare lo scambio di informazioni necessarie per espletare le attività di verifica, controllo e ispezione, sulle merci e sui prodotti sottoposti a regimi di controllo sanitario PIF provenienti da Paesi Terzi in base alla valutazione del rischio;
- è frequente che il personale navigante delle navi mercantili (marittimi) cambi nave d'imbarco nel porto di La Spezia e che esiste pertanto il rischio che siano introdotte, merci e/o animali pericolosi per la salute animale e umana;
- il bagaglio a seguito del suddetto personale navigante è sottoposto al controllo doganale nell'ambito delle attività dell'Ufficio delle Dogane;
- il Reg. CE 206/2009 e le specifiche disposizioni nazionali applicative (D.M. 10 marzo 2004, Circolare Ministero della Salute DGSA – P 8173 del 30/4/2009) prevedono limitazioni alla possibilità di introdurre prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi nei bagagli dei viaggiatori, o che formano oggetto di piccole spedizioni tra privati;
- le scorte personali di prodotti di origine animale, trasportate in violazione delle norme stabilite dal Reg. (CE) 206/2009 non possono essere ammesse nel territorio nazionale e comunitario e, conseguentemente, devono essere distrutte come materiale di categoria 1 ai sensi del reg.(CE) 1069/2009;
- è stato di recente confermato un caso di rabbia (tipo di virus riscontrato – Lyssavirus RABV type Africa 1 di origine algerina) in un cane introdotto illegalmente in Francia dall'Algeria che, in base alle evidenze dell'indagine epidemiologica, prima del decesso avvenuto alcuni giorni dopo avere manifestato sintomi riferibili alla rabbia, è venuto a contatto con persone ed animali in territorio francese;

al fine, pertanto, di mettere in atto ogni azione e implementare quelle già esistenti finalizzate a garantire che i controlli veterinari vengano eseguiti su tutti i prodotti di origine animale ed i mangimi e sugli animali che entrano nella Comunità, in particolare permettendo ai P.I.F. di acquisire i dati di cui dispongono i servizi doganali e considerata l'assoluta necessità di porre in essere ogni utile iniziativa per incrementare l'attività di coordinamento delle Amministrazioni competenti, al fine di garantire al meglio la Sanità Pubblica e la difesa del consumatore europeo,

sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa

1. Oggetto

Il presente accordo stabilisce un protocollo procedurale, da attuarsi nell'ambito del porto di La Spezia, per assicurare il più elevato grado di interazione operativa nel rispetto delle procedure d'attività dei singoli Uffici tra le Amministrazioni interessate, al fine di assicurare lo scambio di informazioni necessarie per espletare le attività di verifica e ispezione sulle merci e sui prodotti in genere, sottoposti al regime di controllo sanitario per le provenienze da Paesi Terzi.

2. Informazione

Il P.I.F. si impegna a informare l'Ufficio delle Dogane di ogni caso in cui si verificano difformità rientranti nella sfera delle competenze dell'Autorità Doganale, fornendo ogni informazione e/o utile chiarimento.

Il P.I.F. provvederà ad informare l'Ufficio delle Dogane di ogni campionamento effettuato

tramite l'invio, via e-mail, di copia del verbale con l'impegno di comunicare gli esiti solo nel caso siano non favorevoli.

L'Ufficio delle Dogane fornisce al P.I.F. ogni utile informazione atta a verificare che la movimentazione dei prodotti di competenza del P.I.F. avvenga secondo le procedure comunitarie di cui alla normativa in premessa, anche nel caso di presentazione anticipata della dichiarazione doganale, secondo la modalità cosiddetta di "pre-clearing", per merci per le quali è richiesto il rilascio del DVCE/DCE/DVE.

L'Ufficio delle Dogane, su richiesta del P.I.F., fornirà le informazioni riguardanti le introduzioni e le estrazioni di merce di competenza veterinaria nei depositi doganali e nei magazzini di temporanea custodia insistenti nell'ambito di competenza del P.I.F., già scortate da DVCE in importazione. La relativa vigilanza sanitaria sulla tracciabilità delle merci potrà essere espletata autonomamente dal P.I.F.

L'Ufficio delle Dogane, nel caso in cui una partita di merce riposta in un contenitore, sia aperta per controllo doganale successivamente all'apposizione del sigillo da parte del P.I.F., si impegna a fornire al P.I.F. comunicazione del nuovo sigillo apposto.

3. Controlli "scanner"

Il P.I.F. è a disposizione dell'Ufficio delle Dogane per collaborare ed eventualmente supportare, l'attività di verifica effettuate sui container con apparecchiatura scanner, nel quadro delle attività antiterrorismo e di lotta ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di tabacchi lavorati esteri al fine di verificare che, eventuali "non coerenze" al profilo scanner, siano riconducibili a presenza di prodotti oggetto di importazioni illegali di prodotti soggette alla normativa veterinaria.

4. Prodotti in esportazione verso Paesi Terzi

In riferimento alla nota dell'Agenzia delle Dogane n. 101463/RU del 17 luglio 2009 e alla nota del Ministero della Salute, DGSA prot. 0001816/P/26/01/2010, concernenti le problematiche alle frontiere relativamente alla sostituzione di sigilli sanitari, si rende necessario che tutte le operazioni ispettive condotte dai Funzionari dell'Ufficio delle Dogane su spedizioni verso Paesi Terzi di prodotti alimentari di origine animale con rimozione del sigillo originario, si svolgano in presenza di un Dirigente Medico Veterinario del P.I.F., al fine di garantire l'apposizione di un nuovo sigillo sanitario e l'emissione della prevista certificazione sanitaria integrativa del certificato sanitario originale.

5. Bagagli dei viaggiatori

Il Reg. CE 206/2009 e le specifiche disposizioni nazionali applicative (D.M. 10 marzo 2004, Circolare Ministero della Salute DGSA – P 8173 del 30/4/2009) prevedono limitazioni alla possibilità di introdurre prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi nei bagagli dei viaggiatori, o che formano oggetto di piccole spedizioni tra privati.

Le Autorità Competenti nei punti d'ingresso doganali portuali e aeroportuali (anche non sede di P.I.F.) devono disporre la distruzione, secondo le modalità previste dal DM 22 maggio 2001, dei prodotti rinvenuti che non soddisfano le condizioni stabilite dalle norme succitate.

Il P.I.F. di La Spezia fornisce ogni utile informazione e supporto per la corretta applicazione della norma e implementazione dei controlli.

Qualora nel corso di controlli di routine, effettuati da personale dell'Ufficio delle Dogane coadiuvato, se del caso, dalla Guardia di Finanza, sui bagagli personali di passeggeri e viaggiatori provenienti da Paesi non comunitari, vengano rinvenuti prodotti di interesse sanitario la procedura da seguire è la seguente:

1. I Funzionari in servizio presso l'Ufficio Doganale di La Spezia al momento del ritrovamento di scorte personali di prodotti di origine animale in violazione del Reg.(CE) 206/2009 redigono apposito verbale, conforme al modello di cui all'allegato 1, da inoltrare al PIF La Spezia.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 1 lettera c) del D.M. 10/03/2004, laddove i prodotti di cui all'allegato 1, sez. A, siano preventivamente dichiarati dal detentore e risultassero accompagnati dalla relativa certificazione veterinaria rilasciata dalle Autorità Competenti del Paese Terzo di provenienza, l'Ufficio delle Dogane richiederà l'intervento del veterinario ufficiale del P.I.F. La Spezia (al numero di riferimento comunicato al responsabile del servizio), per attivare i controlli veterinari riguardanti, principalmente, la conformità formale e sostanziale della certificazione di accompagnamento dei prodotti alle prescrizioni comunitarie.
3. Nel caso di verbalizzazione di cui al punto 1. i Funzionari inoltrano al P.I.F. La Spezia specifica comunicazione di cui all'allegato 2.
4. Il PIF La Spezia redige un'ordinanza di distruzione conforme al modello di cui all'allegato 3 e la inoltra all'Ufficio delle Dogane della Spezia - Servizio Viaggiatori.
5. La merce oggetto di verbalizzazione viene confezionata e suggellata con piombo impresso con tenaglia in uso all'Ufficio delle Dogane della Spezia e viene custodita nell'apposito pozzetto congelatore per la conservazione, per essere successivamente avviata alla distruzione come materiale di categoria 1 ai sensi del Reg.(CE) 1069/2009.
6. Il pozzetto congelatore per la conservazione del materiale da avviare alla distruzione deve essere chiaramente identificato mediante un cartello riportante la dicitura "Materiale di categoria 1 ai sensi del Reg.(CE)1069/2009 destinato solo alla eliminazione - Sequestrato ai sensi dell'art. 6 del Reg.(CE) 206/2009".
7. Il conferimento di tali rifiuti presso un impianto di termo-distruzione deve essere effettuato direttamente da trasportatori autorizzati o tramite impianti di transito autorizzati per materiali di categoria 1, ai sensi del Reg.(CE) 1069/2009, in applicazione dell'Ordinanza n.
8. Le spese per la distruzione dei prodotti sequestrati sono poste a carico della parte detentrica della merce.
9. Nel caso di prodotti rientranti nelle competenze degli USMAF (ad esempio alimenti di origine non animale destinati al consumo umano, materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, farmaci, dispositivi medici, cosmetici, manufatti in piume, bigiotteria etc.), verrà informato tempestivamente l'USMAF.

6. Animali da compagnia al seguito personale navigante(marittimi)

Ai sensi del D.M. 20 aprile 2005, relativo al sistema di controlli sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione del Regolamento CE N. 576/2013 e 577/2013, gli animali devono essere sottoposti ad un controllo documentale e d'identità da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane. Il P.I.F. di La Spezia fornisce ogni utile informazione e supporto per la corretta applicazione della norma e implementazione dei controlli.

7. Animali da compagnia al seguito viaggiatori (navi da crociera)

Per quanto riguarda gli animali da compagnia di origine comunitaria eventualmente presenti a bordo di navi da crociera, considerato che le compagnie di navigazione solitamente non ammettono la presenza di animali a bordo, ad eccezione di animali al servizio di viaggiatori (ad esempio cani guida per ipovedenti), l'Ufficio delle Dogane di La Spezia informa le Agenzie di navigazione operanti presso il porto di La Spezia e responsabili del traffico crocieristico riguardo alla necessità di comunicare la presenza di animali da compagnia a bordo della nave. La comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al P.I.F. che, in ordine alle problematiche eventualmente emergenti, assicura la propria collaborazione e consulenza.

8. Gestione animali da compagnia al seguito del proprietario non conformi


Considerato che non esistono, in ambito portuale, strutture idonee al contenimento di animali da compagnia, al fine della salvaguardia del benessere e salute animale, nelle more di ulteriori adempimenti di sanitari, con separato protocollo d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL5 Spezzino e il Comune di La Spezia, verranno prescritte le procedure relative alla gestione e alla vigilanza di animali da compagnia risultati non conformi in aree da individuare e appositamente attrezzate.

Per tutte le violazioni contemplate nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) accertate nel corso dei controlli sanitari si procederà ai sensi dell'articolo 325 della medesima norma di legge.

Eventuali circostanze particolari non contemplate nel presente protocollo di intesa che dovessero prevedere l'intervento coordinato delle Autorità firmatarie, saranno concordate di volta in volta tra i Direttori degli Uffici.

Il Direttore dell'Ufficio


Dr. Franco LETRARI



Il Direttore

Posto Ispezione Frontaliera La Spezia

Dr. Gabriele DE SANTIS





**VERBALE DI CONTESTAZIONE E CONFISCA DI PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE PER IL CONSUMO PERSONALE
ART . 6 REG .(CE) N. 206/2009**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____
presso la Stazione Marittima di La Spezia viene redatto il presente atto.

VERBALIZZANTI

FATTO

Il giorno _____ alle ore _____ presso la Stazione Marittima di La Spezia
giungeva proveniente da _____ con nave _____
il/la sig./sig.ra _____,
nato/nata a _____ il _____,
residente a _____ via/piazza _____,
identificato/a a mezzo _____ rilasciato il _____
da _____,

effettuato il controllo doganale sui bagagli/merci a seguito del suddetto viaggiatore veniva riscontrata la seguente merce:

- carne e prodotti a base di carne per kg. _____ circa
- latte e prodotti a base di latte per kg. _____ circa
- selvaggina per colli n. _____ di kg. _____ circa
- altri prodotti di origine animale per kg. _____ circa

sprovvista della documentazione rilasciata dalle Autorità Competenti del Paese di provenienza.

La merce viene riposta in colli n. _____ al quale viene apposto n. _____ piombo compresso con tenaglia _____.
Pertanto, nell'impossibilità di un suo respingimento all'estero e preso atto della volontà della parte, così come previsto dal Regolamento 206/2009, recante misure di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale, la merce sopradescritta viene trattenuta in Dogana e depositata nel frigo congelatore in attesa della sua distruzione che verrà effettuata nell'osservanza della vigente normativa in materia di rifiuti a seguito di apposita ordinanza emessa dal PIF di La Spezia.

Il presente atto, composto da n. 1 pagina e redatto in n. 2 esemplari, viene letto chiuso e sottoscritto alle ore _____.

Una copia dello stesso viene consegnata alla parte a certificazione delle operazioni avvenute.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE



La Spezia,

Al MINISTERO DELLA SALUTE
Posto Ispezione Frontaliero La Spezia
Molo Fornelli

LA SPEZIA

OGGETTO: Misure di controllo sulle merci provenienti da Paesi Terzi in attuazione del Reg.(CE) 206/2009

Con riferimento al Regolamento indicato in oggetto si comunica che, durante i controlli doganali nei bagagli /merci a seguito dei passeggeri sono state rinvenute merci, non occultate, quali, confezioni di carne e/o prodotti a base di carne, latte e/o prodotti a base di latte e altri prodotti di origine animale, qui di seguito elencate:

| Data | Contravventore | Tipologia merce | Provenienza | Peso |
|------|----------------|-----------------|-------------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Il passeggero ha dichiarato di avere portato la suddetta merce per uso personale.

Per la merce trattenuta in Dogana nell'apposito frigorifero congelatore è stato redatto apposito verbale di constatazione e confisca.

Si resta in attesa dei provvedimenti che codesto Ufficio vorrà adottare al riguardo.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
POSTO ISPEZIONE FRONTALIERO LA SPEZIA
c/o Terminal Fornelli 19126 La Spezia

La Spezia,

AGENZIA DELLE DOGANE
Ufficio delle Dogane di La Spezia

Registro – Classif:
Allegati:

LA SPEZIA

OGGETTO: Ordinanza di distruzione

In riferimento alla nota prot. _____ del _____ dell' Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane della Spezia, relativa al rinvenimento nel bagaglio personale del sig./sig.ra _____, proveniente da _____ di prodotti di origine animale (_____) per un peso complessivo di kg. _____, dichiarati per uso personale, non occultati, sprovvisti di certificazione sanitaria di scorta,

SI DISPONE LA DISTRUZIONE della merce suddetta.

Ad operazione avvenuta si prega inviare copia del verbale di distruzione.

IL DIRETTORE

F.to* Dr. Gabriele DE SANTIS

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993"

Referente: Dr./Dr.ssa
PIF LA SPEZIA
Tel. 06 5994 4720
0187/501053
Fax 0187/555573
E-mail: pif.laspezia@sanita.it